

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/C
(2003/2004)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 23 ottobre 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, Mastrandrea Dr. Gerardo, De Luca Comandini Dr. Raffaele- Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – RECLAMO DELL' A.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI CINQUE GIORNATE DI GARA CON ULTERIORE DISPOSIZIONE CHE LE GARE MEDESIME SI SVOLGANO A PORTE CHIUSE IN RELAZIONE ALLA GARA DI CAMPIONATO AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.03 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 79 del 2.10.2003).

La C.A.F. respinge il reclamo dell'A.S.C. Napoli di Napoli come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.

2 – RECLAMO DEL CALCIATORE PELANTI SIMONE AVVERSO LA SQUALIFICA DI TRE GIORNATE SEGUITO GARA FIRENZE RONDINELLA/ FO.CE.VARA. DEL 28.09.2003 - (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l' Attività Interregionale- Com. Uff. n. 33 del 10.10.2003).

La C.A.F. respinge il reclamo del calciatore Pelanti Simone come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, Esposito Dr. Luigi Antonio- Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

3 – RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO COMO RELATIVA ALLE SANZIONI COMMUNATE A SEGUITO DI DECISIONI DALLA C.A.F. SU DIVERSI DEFERIMENTI DEL

PROCURATORE FEDERALE: (20/C, DEF. 8.11.2002 E 11.11.2002), (36/C, DEF. 23.12.2002, 13.1.2003 E 15.1.2003) (6/C, DEF. 5.5.2003, 16.5.2003 E 30.5.2003).

La C.A.F. respinge la richiesta d'amnistia del Calcio Como di Como come sopra proposto.

4 – RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CAGLIARI CALCIO RELATIVA ALLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 COMMUNATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL 30.7.2003 DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 2 E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)

5 – RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. CELLINO MASSIMO RELATIVA ALLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 COMMUNATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL 30.7.2003 DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1 E ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003).

La C.A.F. riunisce le richieste di amnistia del Cagliari Calcio di Cagliari e del Sig. Cellino Massimo come sopra proposte e le dichiara inammissibili perché non proposte all'Organo competente.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 24 ottobre 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro